



Statuto dell'Associazione Fiordaliso

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione Associazione Fiordaliso è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo il sostegno finanziario per progetti umani e scolastici destinati bambini e adolescenti fino a 18 anni di età. Sono devoluti aiuti per rispondere a bisogni sociali, ricreativi, educativi o per necessità sanitarie.

Gli aiuti sono devoluti in base all'esame di richieste provenienti da vari professionisti del settore sociale, quali per esempio educatori o assistenti sociali. Eccezioni per domande di sostegno inoltrate da privati sono ammesse solo in casi straordinari e solo se accolte all'unanimità dal Comitato direttivo.

Art. 3

L'associazione ha sede in Via alla Valle 9A, 6949 Comano
La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- la Commissione di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membr

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- Membri fondatori
- Membri individuali
- Membri sostenitori
-

I membri dell'Associazione versano un contributo annuale che ammonta a:

- A) Membri individuali: Fr. 50.- CHF
- B) Membri sostenitori: 100.- CHF (minimo)

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 9

Lo status di membro si estingue in seguito a:

- a) dimissioni. L'uscita dall'Associazione può avvenire soltanto alla fine di ogni anno civile, con comunicazione scritta da inviare al comitato entro il 30 Novembre.
- b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- Adotta e modifica lo Statuto
- Nomina i membri del Comitato direttivo e della Commissione di revisione
- Decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- Approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- Dà lo scarico al Comitato direttivo e alla Commissione di revisione
- Stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
- Si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 30 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. È possibile votare per procura. È escluso il voto segreto.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- Il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- Uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- I libri contabili e i rapporti della Commissione di revisione

- L'elezione dei membri del Comitato direttivo e della Commissione di revisione
- Le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 20 giorni prima.

Art. 19

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Comitato direttivo**Art. 20**

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per cinque anni dall'Assemblea generale e sempre rieleggibili. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Il lavoro prestato dai membri del comitato nella loro funzione resta di esclusiva proprietà dell'Associazione

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- Prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi.
- Convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie.
- Prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione. In caso di parità decide il voto del presidente.
- Garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Art. 26

La Commissione di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composta da due revisori eletti annualmente dall'Assemblea generale e che non possono far parte del comitato.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 30.10.2015 a 6949 Comano

I rappresentanti dell'associazione

Raffaella Staedler
Presidente

Federica Staedler
Segretaria

Dr Davide Staedler

Valentina Staedler-Rimoldi